



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 10 (Atto di Ginevra)

in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti

(1) [Forma di protezione giuridica] Ogni parte contraente e' libera di scegliere il tipo di legislazione in forza della quale garantire la protezione sancita nel presente atto, purché tale legislazione rispetti le prescrizioni sostanziali dello stesso. (2) [Protezione conferita da altri strumenti] Le disposizioni del presente atto non incidono in alcun modo su qualsiasi altra forma di protezione possa essere accordata da una parte contraente alle denominazioni di origine registrate o alle indicazioni geografiche registrate in virtù della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali. (3) [Relazione con altri strumenti] Il presente atto lascia impregiudicati gli obblighi che intercorrono tra le parti contraenti in forza di altri strumenti internazionali, così come i diritti che spettano a una parte contraente in virtù di altri strumenti internazionali.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

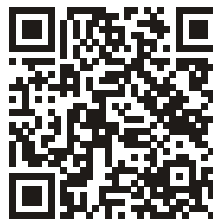
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it